

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO - Presidente  
Dott. PARISE CLOTILDE  
Dott. TRICOMI LAURA - Consigliere - Rel.  
Dott. IOFRIDA GIULIA  
Dott. MERCOLINO GUIDO -  
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1926/2021 R.G.  
proposto da  
De.Ca., elettivamente domiciliato in ROMA VIA A., 143, presso lo studio  
dell'avvocato GALIANI DAVIDE rappresentato e difeso  
dall'avvocato SECHI LUCA, come da procura speciale in atti.  
- ricorrente -

contro

Mu.Il., elettivamente domiciliato in ROMA VIA M. 247, presso lo  
studio dell'avvocato DI GIOVANNI FRANCESCO che lo rappresenta  
e difende, come da procura speciale in atti.  
- controricorrente -

nonché contro

PROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO CAGLIARI  
avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI  
n. 543/2020 depositata il 28/10/2020.  
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del  
29/11/2023 dal Consigliere LAURA TRICOMI.

FATTI DI CAUSA

An.De. ebbe a contrarre matrimonio l'11 novembre 1969 con Si.Be., matrimonio da  
cui nacque De.Ca.; con sentenza parziale in data 18 febbraio 2009 il Tribunale di

Sassari pronunciò la cessazione degli effetti civili di questo matrimonio; in data 13 giugno 2009 An.De. contrasse matrimonio civile con Mu.II.; in data 15 ottobre 2011 An.De. morì.

Con atto di citazione in data 15 giugno 2013 De.Ca. agì dinanzi al Tribunale di Cagliari nei confronti di Mu.II., per fare dichiarare la nullità del matrimonio da questa contratto con il padre nel 2009, per mancanza del requisito della libertà di stato del nubendo al momento del matrimonio: dedusse, a tal fine, che la sentenza di divorzio non era ancora passata in giudicato al momento in cui venne celebrato il nuovo matrimonio.

Il Tribunale di Cagliari accolse la domanda e dichiarò la nullità del matrimonio contratto in Roma in data 13 giugno 2009 da An.De. e Mu.II., disponendo le annotazioni di rito a cura dell'Ufficiale di Stato Civile.

La Corte di appello di Cagliari, investita del gravame proposto da Mu.II., ha ritenuto tempestivo ed ammissibile l'atto di appello e lo ha accolto in quanto ha ritenuto che De.Ca. non era legittimata all'azione, promossa adducendo un interesse di natura successoria in conseguenza dell'avvenuto decesso del padre. Segnatamente la Corte territoriale ha affermato che l'interesse legittimo ed attuale ad agire, di cui all'art. 117 cod. civ. deve identificarsi nell'interesse dei soggetti titolari di una situazione soggettiva collegata a rapporti di indole familiare che è pregiudicata dagli effetti propri del matrimonio, per cui la legittimazione deve ammettersi in quanto l'azione sia strettamente necessaria a rimuovere il pregiudizio da cui scaturisce l'interesse. Nello specifico, il giudice del gravame ha escluso la sussistenza dell'interesse successorio prospettato da De.Ca. in quanto la declaratoria di nullità del matrimonio non avrebbe potuto incidere, in forza dell'art. 584 cod. civ. che regola il caso del matrimonio putativo, sulla consistenza della quota ereditaria spettante alle due parti in causa e pertanto non poteva realizzare l'interesse per il quale la domanda di nullità era stata proposta (fol. 17 della sent. imp.); in proposito, ha affermato che non vi era dubbio alcuno della sussistenza della buona fede in capo a Mu.II. al momento del matrimonio, con riferimento al ritenuto passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Sassari che aveva pronunciato il pregresso divorzio.

De.Ca. ha proposto ricorso con tre mezzi illustrati da memoria, per conseguire la cassazione della sentenza de quo. Mu.II. ha replicato con controricorso e memoria.

È stata disposta la trattazione con rito camerale.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1.- La prima e la seconda censura concernono la declaratoria di ammissibilità dell'atto di appello, ritenuto dalla Corte territoriale tempestivamente introdotto da Mu.II., sulla scorta della accertata nullità della notificazione della sentenza di primo grado eseguita personalmente nei confronti di questa, rimasta contumace in primo grado, su istanza del difensore di De.Ca. a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890/1982.

Segnatamente la copia conforme della sentenza venne notificata a mezzo del servizio postale presso la residenza in Milano Via de.Fa. n.24 e in Cagliari Via Az. n.38: in entrambi i casi, gli addetti al recapito, constatarono nella relata la temporanea assenza del destinatario nella data del 15 dicembre 2016, immisero l'avviso nella cassetta degli stabili indicati nei rispettivi indirizzi e inoltrarono, con distinte raccomandate a/r , le comunicazioni di avvenuto deposito.

Già in sede di costituzione in appello la odierna ricorrente sostenne che il procedimento si era svolto correttamente e la notificazione si era perfezionata con la compiuta giacenza in data 27 dicembre 2016 presso entrambi i domicili, di guisa che l'atto di appello di Mu.II., notificato il 2 febbraio 2017, risultava tardivo ed inammissibile.

Con le presenti censure, svolte come vizi motivazionali ex art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., De.Ca. insiste su tale prospettazione.

2.2.- Con il primo, la ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo, relativamente alla dedotta dimora di Mu.II. In Cagliari via Az. n. 38, costituito dal perfezionamento della notifica della sentenza di primo grado in Cagliari e dall'estratto delle "pagine bianche", riportante proprio quell'indirizzo di Mu.II. in Cagliari, alla data del 3 maggio 2017, a dimostrazione della ritualità della notificazione ivi eseguita.

Il primo motivo è inammissibile perché non si confronta con la *ratio decidendi* ove è affermato, senza la Corte di appello sia stata smentita sul punto, che era "pacifico" che Mu.II. da anni si era trasferita a Milano e che pertanto non poteva avere la sua dimora abituale in Cagliari, di guisa che la notifica della sentenza lì eseguita non soddisfaceva i requisiti di legge.

Quanto al fatto di cui sarebbe stato omesso l'esame, va osservato che non ne risulta illustrata la decisività, posto che le "pagine bianche" sono formate dall'elenco degli abbonati telefonici in ordine alfabetico con l'indicazione dell'indirizzo che riguarda,

appunto, i recapiti telefonici, la localizzazione degli apparecchi fissi e la titolarità dei contratti telefonici, ma da ciò nulla è direttamente ed univocamente desumibile in ordine alla abituale dimora dell'intestatario, potendo essere stato stipulato il contratto telefonico a servizio di altro utilizzo dell'immobile (studio/attività economiche/seconda casa ad uso vacanze, etc.) e la circostanza rilevabile dall'elenco non è stata ritenuta univoca in merito al perfezionamento della notificazione, nel caso di specie, stante il "pacifico" trasferimento a Milano di Mu.II.

2.3.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo, relativo alla dedotta dimora di Mu.II. in Milano Via Fa. n.24, costituito dalla circostanza che l'annotazione del cambio di residenza in Milano da Via Fa. n.24 a via Torino n.18, sia pure con decorrenza anticipata al 4 ottobre 2016, era stato eseguito dal Comune di Milano - a seguito dell'istanza di riesame avanzata da Mu.II., a seguito del provvedimento di rigetto emesso dal Comune di Milano il 1° marzo 2017, e, quindi, in epoca successiva alla notifica della sentenza di primo grado, di guisa che non si poteva affermare che Mu.II. non avesse più la sua residenza e /o dimora in Via Fa. n.24 al momento della notifica.

Il secondo motivo è infondato.

La Corte di appello ha fondato la sua pronuncia sulle informazioni rilasciate dal Comune di Milano in data 28 dicembre 2018 e sulle risultanze anagrafiche corrette, risultanti dal certificato anagrafico storico rilasciato in pari data dal Comune ove era precisato che sostitutiva ed annullava le certificazioni precedenti. Da questo certificato ha desunto che dal 5 ottobre 2016 al 27 dicembre 2018 Mu.II. risiedeva anagraficamente in Via To. n. 18 e che quindi la notifica era stata fatta in luogo diverso dalla residenza anagrafica, luogo che - stante le attività poste in essere dall'agente postale ed attestate nell'avviso di ricevimento della raccomandata, presentava un collegamento con Mu.II., dando luogo ad una presunzione semplice.

La Corte di merito ha dedotto che toccava, quindi, a Mu.II. dimostrare che ella aveva non solo la residenza, ma anche la dimora in un luogo diverso ed ha affermato che tale prova era stata offerta sulla base di documenti da quali si evinceva che, al momento della notifica, Mu.II. non risiedeva più in Via Fa. n.24, né aveva lì la sua dimora abituale, documenti il cui contenuto non è messo in discussione dalla ricorrente.

L'esame dei documenti indicati dalla ricorrente e delle attestazioni rese dal Comune di Milano vi è stato, ed anzi proprio in base a questi la Corte di merito ha motivato

la decisione, anche se ha raggiunto conclusioni non conformi alle aspettative della ricorrente.

D'altronde la Corte di merito, pur ritenendo, sulla scorta dell'acquisito certificato di residenza storica - che la residenza anagrafica di Mu.II. fosse già stata trasferita a Via To. n.18 al momento della notificazione della sentenza di primo grado, ha comunque ritenuto che fosse stata attestato un collegamento tra la dimora in Via Fa. n.24 e Mu.II. da parte dell'agente postale ed ha affermato che su quest'ultima gravava l'onere di fornire la prova contraria. Ha, quindi, ritenuto che ciò Mu.II. aveva dimostrato in ragione di plurimi elementi (antecedente riconsegna dell'immobile di Via Fa. e registrazione all'Agenzia delle entrate della risoluzione del contratto, etc.).

Risulta, pertanto, rispettato il principio secondo il quale la notificazione di un atto ex art. 140 cod. proc. civ. - al quale è assimilabile la notificazione a mezzo del servizio postale- in un luogo non coincidente con le risultanze anagrafiche non determina la nullità del procedimento atteso che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale (Cass. n. 8463/2023) e

la Corte di appello ha accertato, sulla scorta di circostanze di fatto non contestate e non costituite dalla sola emergenza anagrafica, che Mu.II. non dimorava più in Via Fa. n.24 al momento della notificazione.

3.1.- Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.112 e 345 cod. proc. civ., in relazione agli artt.86, 117,128 e 584 cod. civ., riferita al contestato accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla odierna ricorrente.

La Corte di appello ha premesso che la dichiarazione di nullità del matrimonio è soggetto a condizioni più stringenti rispetto ad altri casi di nullità e che la legittimazione ad agire è riservata a coloro che "abbiano per impugnarlo un interesse legittimo ed attuale" e che, quindi, va identificata in una situazione pregiudicata proprio dagli effetti del matrimonio; ha, quindi, rimarcato che l'interesse ad agire per la declaratoria di nullità, prospettato dalla ricorrente odierna, era collegato ai diritti ereditari ed ha escluso la ricorrenza dell'interesse in questione, sul rilievo che Mu.II. era in buona fede al momento del matrimonio, in ciò indotta, in particolare, dalle risultanze formali delle annotazioni relative alla

cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio contratto da De.Ca., riportate sui pubblici registri - oltre che da altri elementi -, di guisa che avrebbe trovato ingresso, anche ove dichiarata la nullità del matrimonio, l'applicazione dell'art. 584 cod. civ. che disciplina la successione ereditaria del coniuge putativo.

Sulla scorta di ciò ha ravvisato il difetto di legittimazione della ricorrente.

La ricorrente sostiene che la ricorrenza o meno dei presupposti di applicabilità dell'art. 584 cod. civ. rilevarebbe solo in un momento successivo alla dichiarazione di nullità del matrimonio putativo intervenuta dopo la morte del coniuge; che l'art. 128 cod. civ. dimostra che non può parlarsi di matrimonio putativo se non quando il matrimonio sia stato celebrato e sia stato poi dichiarato nullo; che la Corte di appello avrebbe esorbitato dal *thema decidendum* rimesso alla sua valutazione, perché la questione della buona fede dei coniugi e della loro convivenza non era mai stata dedotta nel corso del giudizio, e che si era pronunciata su eccezioni che potevano essere sollevate solo dalla parte, ampliando in modo non consentito l'oggetto del giudizio.

3.2.- Il motivo è infondato.

3.3.- L'art. 117, primo comma, cod. civ. prevede una pluralità di ipotesi di nullità del matrimonio, a seconda che siano stati violati gli artt. 86, 87 o 88 cod. civ. Questa disposizione rileva nel presente caso, in cui è stata dedotta la nullità del matrimonio per violazione dell'art. 86 cod. civ. che prescrive la libertà di stato per i nubendi; essa circoscrive la legittimazione a promuovere l'azione di nullità ad alcuni soggetti specifici - coniugi, ascendenti prossimi, pubblico ministero- e a "tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo ed attuale" disposizione la cui interpretazione è centrale nella vicenda in esame.

Va rammentato che l'azione di nullità, pur promuovibile dal pubblico ministero, non può più essere esperita da questi dopo la morte di uno dei coniugi, secondo quanto previsto dall'art. 125 cod. civ. (Cass. n.4653/2018) e che l'azione per impugnare il matrimonio è intrasmissibile agli eredi, se non quando il giudizio è già pendente alla morte dell'attore (art. 127 cod. civ.), circostanza non ricorrente nel presente caso.

Orbene, nel caso in cui uno dei due coniugi sia già deceduto al momento in cui viene dichiarata la nullità, il matrimonio è già sciolto ai sensi dell'art. 149 cod. civ. e gli effetti conseguenti al decesso di uno dei coniugi, quale l'apertura della successione ereditaria, già si sono verificati, tanto è vero che la peculiare situazione

è espressamente e distintamente disciplinata dall'art. 584 cod. civ., che fa salvi i diritti ereditari del coniuge superstite in buona fede "putativo".

Il titolo di legittimazione fatto valere dalla odierna ricorrente, che ha agito dopo la morte del padre per conseguire la declaratoria di nullità del matrimonio, è stato fondato su "un interesse legittimo ed attuale" rappresentato dalle proprie aspettative successorie in ragione della previsione, ritenuta pregiudizievole, dell'art. 584, primo comma, cod. civ.

L'art. 584, primo comma, cod. civ., stabilisce che "Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono. Si applica altresì la disposizione del secondo comma dell'articolo 540" così facendo salvi i diritti successori del coniuge di "buona fede". In proposito, va rimarcato che tardivamente la ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità (fol. 32), ha prospettato un interesse di natura familiare anche morale, oltre che economico, senza tuttavia nulla illustrare circa la tempestiva introduzione del tema nella fase di merito e senza descrivere lo specifico interesse morale vantato, con evidente novità ed inammissibilità della questione nella fase di legittimità.

Chiarito il perimetro normativo della legittimazione ad agire rilevante nel presente caso, va osservato che la disposizione di cui all'art. 128 cod. civ., che prevede a quali condizioni il matrimonio nullo produce gli effetti del matrimonio valido (cd. matrimonio putativo), stabilisce che gli effetti del matrimonio valido si producono in favore dei coniugi fino alla sentenza che ha pronunciato la nullità " ... quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi", dal che si deduce la centralità del tema della "buona fede" nell'ambito dell'accertamento della nullità del matrimonio quando si controverta su diritti che vengono "fatti salvi" anche in caso di accertata nullità.

In proposito, è necessario ricordare che nella giurisprudenza di legittimità corrisponde a un principio ampiamente recepito l'applicabilità alla materia matrimoniale del criterio generale di cui all'art. 1147, quarto comma, cod. civ., dovendosi - agli effetti della dichiarazione di nullità del matrimonio putativo ex art. art. 128 cod. civ.-, presumere la buona fede dei nubendi nel momento della celebrazione del matrimonio, con la conseguenza che l'onere di provare l'inefficacia del matrimonio nullo, anche sotto il profilo della putatività, e la mala fede del

nubendo, incombe a colui che lo allega (cfr. Cass. n. 33409/2021; Cass. n. 2077/1985; Cass. n. 4889/1981; Cass. n. 1298 del 1971).

È stato precisato che anche la prova dell'esistenza di uno stato di dubbio del coniuge sulla validità del matrimonio è a carico di chi ha interesse a dimostrare l'assenza di buona fede. Ed ogni valutazione al riguardo - anche in ordine alla ricorrenza di una situazione di ignoranza dipendente da colpa grave in capo al coniuge cui tale situazione è rimproverata (cfr. Cass. n. 4649/1985) - è riservata al giudice di merito (cfr. Cass. n. 2486/1969).

3.4.- Premesso l'inquadramento normativo, va rilevato che dalla lettura dell'art. 584, primo comma, cod. civ. si evince che il diritto alla quota ereditaria di pertinenza del coniuge superstite - rispetto alla disponibilità della quale la ricorrente ha prospettato il suo interesse ad agire - viene meno solo ove ricorrano due condizioni concorrenti ed intrinsecamente connesse e cioè: I) la nullità del matrimonio; ii) la mancanza di buona fede del coniuge superstite. Da ciò si evince che la declaratoria di nullità del matrimonio, ove non sia accertata la mancanza di buona fede, è priva di effetti ai fini successori.

Va rimarcato che l'art. 584 cod. civ. non è norma processuale, ma norma sostanziale che stabilisce i presupposti giuridici del diritto da esso riconosciuto.

Questa disposizione - a differenza di quanto sostiene la ricorrente - non stabilisce che il coniuge superstite ha diritto a pretendere la quota ereditaria solo se in buona fede, ma che "la quota ereditaria spetta al coniuge superstite di buona fede", buona fede che, come già si è evidenziato, si presume, a meno che non vi sia prova contraria che grava su colui che invoca la nullità.

3.5.- Ne discende che l'interesse ad agire ex art. 117, primo comma, cod. civ. che sia fatto valere per conseguire la declaratoria di nullità del matrimonio da parte di un terzo, al fine di evitare il pregiudizio di diritti successori vantati verso il coniuge deceduto che egli potrebbe subire a seguito dell'applicazione dell'art. 584 cod. civ. a favore del coniuge "putativo", si configura come "legittimo ed attuale" solo ove l'azione proposta sia volta a conseguire la declaratoria di nullità del matrimonio e l'accertamento della mala fede da parte del coniuge superstite, che il terzo attore ha l'onere di allegare, dedurre e dimostrare, in quanto solo in presenza di queste due circostanze il diritto successorio del coniuge superstite recede.

3.6.- Nel caso in esame, la stessa ricorrente riconosce che "nel giudizio di primo grado il tema della buona fede non sia stato mai oggetto di discussione, al pari del



giudizio di appello in cui un solo accenno viene svolto tardivamente ed inammissibilmente nella comparsa conclusionale della Mu.II." (fol. 30 del ric.): da ciò si evince, la carenza dell'interesse legittimo ed attuale di De.Ca.- rettamente riscontrata dalla Corte di appello - perché l'azione proposta avrebbe potuto contrastare il pregiudizio prospettato (conseguente all'applicazione dell'art. 584 cod. civ.) solo in quanto atta a dimostrare non solo la nullità del matrimonio, ma anche la malafede del coniuge superstite, mentre risulta evidente che il tema della buona/mala fede non era stato da essa stessa - su cui incombeva l'onere - posto in alcun modo né in primo, né in secondo grado.

La decisione risulta pertanto immune da vizi, come emerge dalla motivazione che è argomentata e immune da vizi logici e, quindi, incensurabile in sede di legittimità. La circostanza che la Corte di appello abbia accertato che la buona fede di Mu.II., oltre che presunta, era provata anche dalle evenienze documentali versate in giudizio, provenienti dalla Cancelleria del Tribunale di Sassari e dai Registri di stato civile di Cordongianus, ha una valenza esclusivamente rafforzativa della decisione, a fronte del mancato assolvimento degli oneri allegativi, deduttivi e probatori suoi propri da parte dell'originaria attrice in merito alla mala fede del coniuge superstite.

4.- In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso;
- Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 6.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;
- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52;

- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 *quater*, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, il giorno 29 novembre 2023.

Depositata in Cancelleria il 17 gennaio 2024.